



BANDO DI CONCORSO "SUSSIDI SCOLASTICI"

Gestione Postelegrafonici

in favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex-Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo.

Anno scolastico 2023/2024

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Importo del sussidio
- Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 6 Attestazione ISEE
- Art. 7 Graduatorie
- Art. 8 Accertamenti e sanzioni
- Art. 9 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 10 Ricorsi
- Art. 11 Responsabile del procedimento
- Art. 12 Note informative

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il richiedente e il beneficiario.
2. il **Titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A. sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952 deceduto in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo;
 - il dipendente ex-IPOST, sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, deceduto in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo;
3. il **Richiedente** è il genitore superstite o il tutore, nel caso di beneficiario minore, ovvero lo stesso studente maggiorenne per sé stesso.
4. il **Beneficiario** è l'orfano, minore o maggiore di età, del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per l'anno scolastico e accademico 2023/2024, in favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex-IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo, un concorso per il conferimento dei seguenti sussidi scolastici:

n. 15	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria (elementari)
n. 20	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media)
n. 15	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado (media superiore)
n. 10	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti

2. Il numero dei sussidi stabilito per ciascuna classe di concorso potrà essere aumentato, entro il numero complessivo dei posti a bando.

Nel caso in cui ricorra la predetta ipotesi, tenuto conto dei diversi valori delle classi di concorso, e l'importo complessivo stanziato non fosse sufficiente a consentire la liquidazione del beneficio a tutti i vincitori del concorso secondo la rimodulazione effettuata, si procederà ad applicare una riduzione proporzionale dell'importo di ciascun sussidio, calcolata sulla base della differenza percentuale tra quanto stanziato e quanto teoricamente liquidabile.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Sono requisiti di ammissione al concorso:
 - 1.1 età inferiore ai 27 anni alla data di scadenza del Bando;
 - 2.1 essere stati iscritti, nell'anno scolastico o accademico 2023/2024, a istituti statali o legalmente riconosciuti o paritari, quali: asili nido, scuole materne, scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo o di secondo grado (medie inferiori e superiori), Università, Conservatori o Istituti Musicali e Accademie di Belle Arti. Il sussidio per l'iscrizione e la frequenza dell'Università è riferito esclusivamente a corsi universitari di laurea, con esclusione dei corsi post-lauream;
 - 3.1 non essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno, in caso di richiesta di sussidio per la frequenza della scuola primaria, e di oltre due anni, in caso di richiesta di sussidio per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
 - 4.1 nel caso di richiesta di sussidio per la frequenza di anni successivi al primo di corsi universitari di laurea, aver superato almeno la metà (con arrotondamento per difetto) degli esami o dei relativi crediti formativi previsti dal piano completo degli studi della facoltà frequentata o da quello individuale, se approvato dal Consiglio di facoltà, escludendo dal conteggio degli anni quello

ancora in corso e includendo, tra gli esami superati, quelli sostenuti fino alla data di presentazione della domanda;

- 5.1 in caso di studenti universitari, non essere fuori corso;
 - 6.1 non essere ospitati gratuitamente presso convitti o studentati universitari;
 - 7.1 non avere fruito, per il medesimo anno scolastico o accademico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero, di importo pari o superiore a quello cui avrebbe avuto diritto, come specificamente indicato all'art. 4.
2. In caso di cambio di facoltà nel corso del primo anno, il sussidio verrà, comunque, riconosciuto una sola volta. Nel caso di cambio di facoltà in anni successivi al primo, il sussidio verrà corrisposto purché lo studente, oltre ai requisiti di cui ai punti 1.1, 2.1, 5.1, 6.1 e 7.1 del comma 1, sia in possesso del requisito di cui al punto 4.1 del comma 1 rispetto al corso di laurea cui era iscritto precedentemente al cambio di facoltà.

Articolo 4 – Importo del sussidio

1. L'importo del sussidio varia in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e in funzione della tipologia di sussidio richiesto, come di seguito indicato:

Sussidio per l'iscrizione e frequenza di asili nido, scuole materne e scuole primarie (elementari)

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 480,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 350,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 300,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltra della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 250,00

**Sussidio per l'iscrizione e la frequenza delle scuole secondarie di primo grado
(medie inferiori)**

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 790,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 600,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 500,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltrò della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 400,00

**Sussidio per l'iscrizione e la frequenza di scuole secondarie di secondo grado
(medie superiori)**

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 1.095,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 900,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 700,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltrò della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 550,00

Sussidio per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti

Valore ISEE	Importo sussidio
fino a 16.000,00 euro	€ 1.410,00
da 16.000,01 a 32.000,00	€ 1.150,00
da 32.000,01 a 48.000,00 euro	€ 900,00
superiore a 48.000,00 (o DSU non presente a sistema alla data di inoltrò della domanda di partecipazione o ISEE non valida)	€ 700,00

2. In caso di beneficiario orfano di entrambi i genitori, la misura del sussidio è quella massima prevista con riferimento a ciascuna tipologia, indipendentemente dal valore ISEE di riferimento.

3. Ove il beneficiario abbia fruito, per il medesimo anno scolastico o accademico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero, di importo inferiore a quello cui avrebbe diritto, la misura del sussidio verrà ridotta dell'importo corrispondente a quello già percepito.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente sul **modello GP04_Ass "Domanda Sussidi Scolastici in favore di Orfani"**, scaricabile dal sito www.inps.it con le seguenti modalità: digitare nel motore di ricerca le parole "sussidio scolastico"; selezionare la scheda servizio "Sussidio scolastico a orfani di iscritti ex IPOST"; nella sezione "Compila e invia modulo" sulla destra, cliccare sul collegamento "Domanda Sussidi Scolastici in favore di Orfani" e scaricare il modulo da compilare. In alternativa, è possibile digitare nel motore di ricerca la sigla **GP04** e scaricare il modulo GP04_Ass.

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione a mezzo PEC, se digitalizzata, o a mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R., se compilata su supporto cartaceo.

2. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere corredata della seguente documentazione:
 - fotocopia non autenticata del documento d'identità del Richiedente;
 - se studente universitario iscritto ad anni di corso successivi al primo, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., eventualmente avvalendosi del mod. AP17 disponibile sul sito istituzionale, attestante il piano completo degli studi previsto dalla facoltà frequentata o individuale, se approvato dal Consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno e l'elenco degli esami superati, completo di indicazione dei relativi crediti formativi, con le rispettive date.
3. La domanda, corredata della documentazione prescritta, dovrà essere inviata dal Richiedente individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 **entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2024**, alternativamente:
 - con raccomandata o assicurata convenzionale A/R all'indirizzo: INPS - *Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali - Area Politiche di assistenza*

ed inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici - Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma;

- con posta elettronica certificata, all'indirizzo:
dc.creditowelfarestrutture sociali@postacert.inps.gov.it unitamente a copia della prescritta documentazione digitalizzata. L'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.
4. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore superstite, tutore o studente maggiorenne). Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto all'INPS in occasioni di precedenti richieste di pagamento). Il modulo di identificazione finanziaria MV70 è disponibile sul sito www.inps.it ed è accessibile tramite il motore di ricerca. Non sarà possibile effettuare accrediti sui libretti postali.
 5. Le domande inoltrate oltre il termine predetto, quelle incomplete e/o non corredate della documentazione richiesta, verranno escluse.

Articolo 6 – Attestazione ISEE

1. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario è necessaria per la predisposizione delle graduatorie e per l'individuazione dell'importo del sussidio.
2. Il richiedente la prestazione, o un componente del nucleo familiare dello stesso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione **dell'ISEE Ordinario 2024 ovvero dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi o ISEE Università 2024**, in base alla composizione del nucleo familiare del beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente o di un componente del nucleo familiare dello stesso, il quale potrà avvalersi anche degli Enti convenzionati (Comuni e CAF).

4. Nel caso in cui sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2024, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
5. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una DSU valida alla data di presentazione della domanda o in caso di ISEE non valida, il beneficiario verrà collocato in coda alla relativa graduatoria in ordine decrescente per età anagrafica. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per il caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione, o di altri dati riguardanti aspetti reddituali o patrimoniali.
7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE attraverso il Portale unico ISEE".

Articolo 7 - Graduatorie

1. Le graduatorie, una per ciascuna tipologia di beneficio, verranno redatte secondo valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2 per i candidati iscritti ad anni successivi al primo della scuola primaria e per i candidati iscritti a qualsiasi anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In caso di attestazioni ISEE con lo stesso valore, avrà la precedenza il beneficiario di età maggiore.
2. I candidati che nell'anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito la promozione all'anno successivo saranno collocati con precedenza rispetto a quelli che, nello stesso anno scolastico, non hanno conseguito la promozione stessa nella rispettiva classe di concorso.

3. In caso di DSU non presente a sistema alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, o di attestazione ISEE non valida, il beneficiario verrà collocato in coda alla rispettiva graduatoria in ordine decrescente di età.
4. Data la particolare tipologia di beneficiari della prestazione in esame, non si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie di cui al comma 1; ogni comunicazione relativa al concorso, ivi compreso l'ammontare del contributo eventualmente riconosciuto, verrà notificata agli interessati tramite invio di raccomandata A/R o PEC.

Articolo 8 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000.

Articolo 9 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere inviate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito della domanda, ad uno dei seguenti recapiti:
 - con raccomandata o assicurata convenzionale A/R all'indirizzo: *INPS - Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali - Area Politiche di assistenza ed*

inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici - Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma;

- con posta elettronica certificata, all'indirizzo:

dc.creditowelfarestrutture sociali@postacert.inps.gov.it,

L'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.

Articolo 10 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Area politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici della Direzione Centrale Credito, Welfare e Strutture sociali.

Articolo 12 – Note Informative

1. Per comunicazioni urgenti è disponibile l'indirizzo di posta elettronica Welfare.assistenzamutualita@inps.it.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center Multicanale dell'Istituto, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni mobili). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 27 novembre 2024

f.to in originale

Giorgio Fiorino

Direttore centrale